

temporis, trattandosi di costi che maturano in ragione del tempo sulla base del principio di competenza economica;

- l'importo pari ad € 2.231,47 (al netto degli interessi legali) risultante dal calcolo effettuato è stato correttamente corrisposto da Apulia Prontoprestito S.p.A. al sig. _____ mediante assegno postale n. _____ del 08.10.2016, a seguito di decisione ABF n. 6955/16 del 02.08.2016;

- gli interessi complessivamente non dovuti dal sig. _____ ad Apulia Prontoprestito S.p.A., in seguito all'applicazione dell'art.1815 considerando i criteri di calcolo analizzati nei paragrafi precedenti, ammontano ad € 3.350,21, secondo il piano di ammortamento dettagliatamente riportato nella Tav. 3 (all. 3) allegata al presente elaborato peritale;

- i costi non ripetibili (come riportato nelle controdeduzioni alle osservazioni del c.t.p. di parte attrice) ammontano ad € 6.127,28.

Orbene, innanzitutto appare assolutamente condivisibile l'inclusione del costo del prodotto assicurativo nel calcolo del TAEG alla stregua del consolidato orientamento secondo cui:

- *“Nei contratti di finanziamento conclusi con i consumatori, ai fini dell'inserimento del costo della polizza assicurativa nel calcolo del TAEG non rileva la definizione contrattuale, ma l'esistenza di una stretta connessione tra il contratto di finanziamento e la polizza assicurativa ad esso collegata, tale da far ritenere che la copertura assicurativa sia stata un elemento necessario per ottenere il credito”* (Tribunale , Taranto , sez. II , 27/04/2023 , n. 963);

- *“ In tema di calcolo del TAEG, si osserva come, laddove il contratto assicurativo sia stato concluso contestualmente alla concessione del finanziamento, il relativo costo del prodotto assicurativo vada ricompreso nel calcolo del TAEG. Ciò perché tale polizza, benché indicata come facoltativa, deve intendersi obbligatoria. A tal uopo il mutuatario è tenuto a provare che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni offerte. Tale prova può essere offerta attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti condizioni: che la polizza abbia funzione di copertura del credito, che vi sia connessione genetica e funzionale tra i due contratti, ovvero gli stessi siano sottoscritti contestualmente e abbiano pari durata e che l'indennizzo sia parametrato al debito residuo. Il mutuante è tenuto a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla formazione del contratto, documentando ad esempio di aver proposto al cliente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle medesime condizioni di finanziamento a prescindere dalla stipula della polizza assicurativa, di aver offerto condizioni simili ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio, in assenza della polizza assicurativa”* (Tribunale Benevento sez. II, 04/10/2022, n.2144).

Quanto alla invocata restituzione degli oneri sostenuti dall'attore, tale pretesa appare certamente fondata alla stregua dei più recenti arresti giurisprudenziali secondo cui:

- *“Alla luce dei recenti interventi normativi e della direttiva europea n. 48/2008 , il consumatore - in caso di estinzione anticipata del finanziamento - ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito dei quali non sarà più onerata per effetto dell'adempimento anticipato, senza distinzione tra spese up front e spese recurring”* (Tribunale , S.Maria Capua V. , sez. III , 06/10/2023 , n. 3691);

- *“L' art. 125 del t.u.b . opera nel caso di estinzione anticipata del finanziamento e riconosce al consumatore il diritto al rimborso dei costi collegati all'erogazione del credito. Tale principio opera a prescindere dall'esatta individuazione dei costi indicati nel contratto di finanziamento, quali costi dipendenti dalla durata del rapporto (c.d. commissioni e oneri recurring) o spese a carattere istantaneo, prodromiche alla concessione del credito (c.d. oneri 'up front'), per cui il consumatore ha diritto sempre e comunque alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, con la conseguente nullità della clausola negoziale con la quale sia stato escluso il diritto del cliente ad ottenere siffatto rimborso”*

(Tribunale , S.Maria Capua V. , sez. III , 04/10/2023 , n. 3664);

- *“La clausola che esclude il diritto del consumatore al rimborso del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata ha chiaramente natura abusiva e vessatoria ed è pertanto nulla perché determina uno squilibrio nel rapporto contrattuale ai danni del consumatore, in quanto consente all'ente finanziatore di trattenere somme parametrare all'intera durata del contratto, nonostante la prestazione sia stata limitata ad un arco temporale inferiore”* (Tribunale , Torre Annunziata , sez. III , 02/10/2023 , n. 2529).

In applicazione di tali principi, l'attore ha diritto alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute dalla convenuta a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento de quo ed ammontanti ad € 9.477,49, in quanto dall'importo complessivo di € €11.799,50 devono sottrarsi € 60 come da conteggio estintivo ed € 2.262,01 a titolo di rimborso oneri già versati dalla convenuta.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo in conformità ai criteri di cui al DM n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività espletata.

Le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico della convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) accoglie la domanda e, per l'effetto condanna la APULIA PRONTOPRESTITO S.p.A. in liquidazione in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento, in favore dell'attore e per le causali di cui in narrativa, della somma di € 9.477,49 oltre agli interessi legali dalla domanda fino al soddisfo;
- 2) condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore delle spese di lite che liquida nella somma € 264,00 per esborsi ed € 5.077,00 per competenze professionali oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
- 3) pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU.

Foggia, 16 settembre 2024

Il Giudice
dott. Francesco Pellecchia